



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Aoo UIT
Prot. N. 9510 del 10/10/2024



SEGRETERIA GENERALE

WDG/ev

Roma, 10/10/2024

Ai Presidenti delle Sezioni TSN

**Ai Presidenti e Delegati dei
Comitati Regionali e Provinciali**

OGGETTO: Inquadramento servizi resi dalle Sezioni TSN ed iscrizione alle piattaforme di acquisto in rete

Spett. Le Sezione TSN,

a seguito di diverse segnalazioni pervenuteci, qui di seguito siamo a chiarire alcuni temi in merito alla natura dei servizi resi dalle Sezioni TSN in ordine alla normativa vigente ed alla loro funzione.

La nascita del mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni trae origine dall'esigenza di creare un meccanismo per in garantire un uso oculato delle risorse pubbliche

Nell'anno 2000 venne attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche attraverso strutture dedicate, quali ad esempio Consip s.p.a. , la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si sarebbero impegnate ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo di beni o servizi predeterminato. In questo modo le Pubbliche Amministrazioni, sulla base di tali convenzioni, potevano emettere ordinativi di forniture attraverso tali strutture dedicate perfezionando la procedura di ogni singolo acquisto di beni o servizi oggetto dei contratti quadro già stipulati.

Nel corso del tempo e nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione, accanto agli strumenti di acquisto, Convenzioni e Accordi quadro, selezionati dalla Consip, sono stati creati altri strumenti di negoziazione, attraverso i quali le PA possono negoziare in autonomia e sono: il **Mepa** (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), lo **Sdapa** (Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione) e le **Gare in Asp** (Application



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Service Provider). Tutti questi sistemi assolvono alla funzione di mettere in concorrenza diversi fornitori di beni e servizi al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione di poter acquisire sul mercato specifici beni e/o servizi ad un prezzo che sia competitivo.

Giova anzitutto ricordare che il Mercato Elettronico - secondo la definizione che ne offre il Codice dei Contratti - si pone come *“uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica”* (v. art. 3, comma 1, lett. b)).

L'iscrizione al MEPA, quindi, fornisce agli operatori economici la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilità, su una piattaforma digitale, alla quale peraltro è possibile accreditarsi attraverso un procedimento di abilitazione fondato su dati autocertificati dalla stessa impresa richiedente l'abilitazione. Tale iscrizione però, oltre a non poter surrogare né integrare il sistema di qualificazione professionale delle imprese (non sussistendo, all'evidenza, alcun nesso tra la dimostrazione del possesso di un requisito di idoneità professionale e la mera iscrizione su una piattaforma informatica), non può tradursi in uno strumento restrittivo della partecipazione alla gara, contravvenendo alle sue stesse finalità (id est: di semplificare e rendere più convenienti le procedure di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni). **Si rimanda alla Sentenza Consiglio di Stato n. 00068/2023 REG.PROV.COLL. n. 00332/2022 REG. RIC pubblicata il 03/01/2023.**

Tanto premesso in linea generale, il Consiglio di Stato nella citata sentenza ritiene che, a prescindere dal fatto che l'iscrizione alla piattaforma informatica Me.PA sia stata intesa quale mera modalità procedimentale ovvero come requisito di qualificazione o di idoneità professionale, va comunque sempre data sostanziale prevalenza, rispetto alla mera proceduralizzazione formale, alla garanzia della piena concorrenzialità e massima partecipazione alle gare, cui la stessa digitalizzazione è preordinata. In altri termini la gara telematica e la digitalizzazione della procedura che essa presuppone non è il fine ultimo della disciplina in materia di pubblici affidamenti: fine ultimo è e resta sempre quello di attuare la massima concorrenza nel mercato, selezionando la migliore offerta in rapporto alle concrete esigenze della stazione appaltante.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Aoo UITS

Prot. N. 9510 del 10/10/2024



Altrimenti opinando, la gara telematica, da mezzo strumentale ad assicurare tali fondamentali finalità, si presterebbe a diventare una modalità restrittiva di partecipazione alle procedure di affidamento dei pubblici contratti, in frontale contrasto con l'interesse unitario di massima partecipazione e concorrenzialità che, nella ponderata gerarchia degli interessi tutelati dall'ordinamento in *subiecta* materia, è a fondamento dell'intero sistema normativo in materia di pubbliche gare di appalto.

Volendo ora entrare nel merito dei beni e dei servizi che possono essere presenti all'interno dei soprarichiamati strumenti a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, si rileva che le aree merceologiche e conseguentemente i beni e servizi acquisibili su tali piattaforme, sono definite annualmente dal Ministero delle Economie e delle Finanze. All'interno delle categorie presenti non è mai stato incluso il "servizio di addestramento ai fini del rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi".

Sul punto si rileva come il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi, che è obbligatorio per i corpi di polizia armata riconosciuti dal nostro ordinamento, l'unico soggetto abilitato è l'Unione Italiana Tiro a Segno, per il tramite delle sue sezioni TSN dislocate su tutto il territorio nazionale.

Più nello specifico è l'UITS, e solo esso, può stabilire in maniera prescrittiva il programma di addestramento degli iscritti, ai fini del rilascio diploma di idoneità al maneggio delle armi e che pertanto non può essere suscettibile di discrezionalità da parte di altri soggetti tantomeno che non può non rilevare ancor di più la sua esclusività.

L'Unione Italiana Tiro a Segno ha natura giuridica pubblica, configurandosi come Ente Pubblico non economico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, in quanto preposta all'organizzazione dell'attività istituzionale svolta dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale (TSN) per l'addestramento di coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e per coloro che sono obbligati ad iscriversi e frequentare una Sezione di TSN ai fini della richiesta di una licenza di porto d'armi, nonché per tutti coloro che vi sono obbligati per legge (artt. 59-64 D.P.R. 90/2010).



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblica e Federazione Sportiva affiliata al CONI

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Aoo UITS

Prot. N. 9510 del 10/10/2024



Più nel dettaglio poi, lo Statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno all'art. 2 intitolato "Fini della UITS" al comma 1 recita: "L'UITS persegue i propri fini anche per il tramite delle Sezioni di tiro a segno nazionale, di seguito Sezioni TSN, di cui all'articolo 42. Essa: a) promuove l'istruzione, la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno con arma a fuoco o con arma o strumento ad aria compressa, provvedendo a propagandare lo sport del tiro a segno e a disciplinare e regolamentare lo svolgimento dello stesso e delle attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi".

Le Sezioni TSN svolgono le loro funzioni secondo il Regio Decreto del 18 giugno 1931 n.773 recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e del relativo Regolamento di attuazione di cui al Regio Decreto del 6 maggio 1940 n. 635 recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", nonché in virtù della Legge n. 110 del 18 Aprile 1975 recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", tutte norme che affidano in via esclusiva l'esercizio di tali funzioni alle sole Sezioni di TSN.

Tutto ciò premesso stante la peculiare natura degli scopi perseguiti

da un lato dalla UITS/Sezioni, e dall'altro dagli Enti Territoriali/Comuni, viste le peculiarità del servizio esclusivo ed infungibile, non pare possibile che tali funzioni possano essere rese contese sul mercato da altri soggetti.

Ne deriva che le Sezioni TSN, in virtù della natura e funzione pubblica che svolgono, non possono in alcun modo iscriversi a nessuna piattaforma di acquisti in rete, in quanto il servizio reso non è in alcun modo reperibile e/o contendibile sul mercato perchè unico ed esclusivo.

Si precisa altresì che l'interpretazione qui fornita sarà trasmessa sotto forma di interpello all'ANAC e all'ANCI al fine di derimere in modo definitivo ogni sorta di dubbio potesse nuovamente sorgere.

L'occasione è gradita per porVi

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

Avv. Walter De Giusti